

55

**Ordinanza municipale
concernente le tariffe
per le prestazioni
delle aziende municipalizzate
Bellinzona (AMB)**

Città di Bellinzona

Art. 1 La presente ordinanza

Conformemente agli art. 116 e 192 della LOC del 10 marzo 1987, all'art. 39 cpv. 1 lett. r) del RALOC del 30 giugno 1987 e all'art. 113 cpv. 2 del ROC di Bellinzona del 14 ottobre 1991, vengono stabilite con la presente ordinanza le tasse e tariffe da applicare alle prestazioni d'interesse commerciale e privato effettuate da parte delle Aziende Municipalizzate della Città di Bellinzona (AMB), in base ai costi effettivi.

Art. 2 Limiti

Le prestazioni richieste da persone, ditte e società per servizi delle AMB possono essere rifiutate o ridotte per motivi di mancanza di personale e/o attrezzature, o in virtù di altre legittime e fondate considerazioni, eccettuate quelle prestazioni che, in ossequio a disposizioni legali e/o contrattuali specifiche, incombono obbligatoriamente alle AMB.

Art. 3 Eccezioni

Il Municipio o la Direzione AMB, in presenza di circostanze particolari, può decidere su eventuali richieste di riduzione o esenzione del pagamento.

Art. 4 Prestazioni del personale AMB

1. Le prestazioni del personale sono stabilite in un importo secondo il costo medio del personale.
2. Le tariffe relative alle prestazioni del personale vengono adeguate all'inizio di ogni anno o nel caso di significativi aumenti dal Municipio sulla base di un rapporto elaborato dalle AMB.
3. La relativa tabella di computo costituisce parte integrante della presente ordinanza.
4. Le altre prestazioni sono stabilite conformemente ai disposti degli articoli seguenti.

Art. 5 Tariffe

Le tariffe per le prestazioni si riassumono come segue:

1. Veicoli od aggregati ed il loro nolo

Automobile o Combi (senza autista)	CHF/h	43.00
Jeep o furgone con trazione integrale (senza autista)	CHF/h	68.00
Furgone (senza autista)	CHF/h	63.00
Furgone con ponte ribaltabile (senza autista)	CHF/h	73.00
Camion navicella 22/15 m (senza autista)	CHF/h	98.00
Camion gru (senza autista)	CHF/h	88.00
Generatore su rimorchio 400 kVA (senza manovratore)	CHF/h	170.00
Macchina da tiro con registrazione tiro (senza manovratore)	CHF/h	46.00
Macchina da tiro (senza manovratore)	CHF/h	41.00
Rimorchio per bobine 3.5 T	CHF/h	31.00
Rimorchio per bobine 10 T	CHF/h	62.00

2. Attrezzi, apparecchi, materiali ed il loro nolo (escluso trasporto, montaggio e smontaggio). Per l'unità di costo "CHF/gg" viene considerata l'intera giornata di 8 h, anche se l'attrezzo è stato usato in modo parziale o non del tutto.

Gruppo elettrogeno < 5kW	CHF/h	31.00
Faro con cavi per installazione	CHF/gg	31.00
Faro a gas per installazione	CHF/gg	26.00
Guaine isolanti per condotte bassa tensione al ml	CHF/gg	0.10
Guaine isolanti, a partire dal 7° mese	sconto	25%
Guaine isolanti, a partire dal 13° mese sconto	sconto	50%
Guaine isolanti, a partire dal 25° mese sconto	sconto	70%
Apparecchio per la registrazione PQ Box - 100	CHF/gg	110.00
Apparecchi per la registrazione, a partire dall'8° giorno sconto 30%	sconto	30%
Apparecchi per la registrazione, a partire dal 15° giorno sconto 50%	sconto	50%

3. Costi del personale AMB

Direttore, Capiservizio	CHF/h	150.00
Tecnici dirigenti (Capiarea e Capisettore)	CHF/h	130.00
Consulente in sicurezza elettrica	CHF/h	100.00
Capisquadre	CHF/h	100.00
Assistenti	CHF/h	95.00
Disegnatori	CHF/h	90.00
Segretario contabile	CHF/h	90.00
Operatori centro comando	CHF/h	85.00
Capisquadra e sostituti	CHF/h	80.00
Autista di camion	CHF/h	80.00
Montatori	CHF/h	70.00
Magazziniere	CHF/h	70.00
Operai della manutenzione	CHF/h	70.00
Segretarie amministrative	CHF/h	65.00
Apprendisti elettricisti	CHF/h	25.00

Art. 6 Altre tariffe

Per altri attrezzi, apparecchi e materiali non menzionati in questo documento, di regola viene addebitato:

- per il primo mese: il 10% del prezzo d'acquisto
- per ogni mese successivo: lo 0,8% del prezzo d'acquisto.

Art. 7 Pagamenti

Le tasse sono di regola pagate a prestazione eseguita tramite fattura a 30 giorni netto; devono essere però chiesti adeguati anticipi a copertura parziale o totale della prestazione; qualora l'anticipo non venga prestato in un lasso di tempo ragionevole, la richiesta viene senz'altro respinta.

Art. 8 Supplementi

Alle tariffe orarie catalogate sono da applicare i supplementi previsti dall'art. 44 cpv. 2 del ROD e più precisamente:

- supplemento del 25% per lavori eseguiti dalle 19.00 alle 07.00 nei giorni feriali;
- supplemento del 50% per lavori eseguiti dalle 07.00 alle 19.00 nei giorni festivi;
- supplemento del 75% per lavori eseguiti dalle 19.00 alle 07.00 nei giorni festivi.

Il sabato e i giorni di congedo speciali concessi dal Municipio sono considerati giorni festivi.

Art. 9 Norme transitorie

Per le prestazioni eseguite prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza dove cambia l'unità di riferimento si applicheranno dei coefficienti correttivi.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con la data del 1° gennaio 2014 e abroga ogni precedente disposizione in materia.

Adottata con ris. Mun. no. 1333 del 13 novembre 2013.

Pubblicata all'Albo Comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 15 novembre al 30 novembre 2013.

* * * * *